



CITTA' DI ORIA

PROVINCIA DI BRINDISI

Partita I.V.A. 00632500740 – Codice Fiscale 80001550740

COPIA DELL'ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 42 del Registro	OGGETTO: Parcella dell'avv. Pietrantonio De Nuzzo (procedimento amministrativo dinnanzi al Tar Puglia, Sezione di Lecce, Borgo Ducale S.r.l. c/ Comune di Oria) - riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 267/2000 ai fini dell'adeguamento dell'impegno di spesa originariamente assunto
Data: 28/07/2017	

L'anno 2017 il giorno 28 del mese di LUGLIO, alle ore 17:40, nella solita sala delle adunanze consiliari del suddetto Comune, alla seduta Ordinaria di 2^a convocazione partecipata dal SINDACO Cosimo Ferretti e ai Signori Consiglieri Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	COGNOME e NOME	PRES.	ASS.		COGNOME e NOME	PRES.	ASS.
1	FERRETTI Cosimo	X		10	MAZZA Angelo	X	
2	CANIGLIA Glauco	X		11	VITTO Ermanno	X	
3	SPINA Leonzio		X	12	FULLONE Antonio		X
4	PATISSO Cosimo	X		13	MICELLI Antonio		X
5	TRENTINO Giovanni		X	14	BIASI Francesco	X	
6	SORRENTO Gianfranco	X		15	CARONE Maria		X
7	CARONE Tommaso	X		16	ZANZARELLI Claudio		X
8	PROTO Antonio	X		17	POMARICO Cosimo		X
9	CONTE Cosimo	X					

Totale presenti 10

Totale assenti 7

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Glauco Caniglia, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

CON LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE Dott. Rosario Cuzzolini LA SEDUTA E' PUBBLICA.

Premesso che la Borgo Ducale S.r.l. presentava ricorso (n. r.g. 1115/2011) dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, Sezione di Lecce, per l'annullamento della nota del Responsabile del Settore Attività Produttive e Suap del Comune di Oria (prot. n. 8644 del 28 Aprile 2011) con la quale veniva rigettata l'istanza finalizzata all'apertura di un pubblico esercizio di tipo A, previo cambio di destinazione d'uso, al piano terra della parte non monumentale del Castello Svevo di Oria;

Che con Delibera di Giunta Comunale n. 13 dell'11.07.2011 l'organo esecutivo dell'Ente stabiliva pertanto di costituirsi in detto procedimento demandando al Responsabile del Settore Affari Generali - Servizio Contenzioso, l'adozione degli atti consequenziali compresa la nomina del legale cui affidare la difesa del Comune di Oria;

Vista e richiamata la Determinazione n. 572 r.g. del 14.07.2011, con la quale si procedeva a conferire incarico legale all'Avv. Pietrantonio De Nuzzo, del foro di Brindisi, e contestualmente si assumeva un impegno di spesa di massima di € 5.000,00 per la copertura delle relative competenze professionali;

Considerato quindi che questo intimato Civico Ente regolarmente si costituiva resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione;

Che con ordinanza n. 558/2011 il Tar adito già rigettava la richiesta di adozione di misure cautelari non ravvisando il fumus di fondatezza del ricorso suddetto;

Che a seguito di pubblica udienza del 06 aprile 2016 il ricorso veniva trattenuto in decisione

Che il procedimento richiamato si è dunque concluso con Sentenza n. 753/2016, con la quale l'autorità amministrativa adita rigetta definitivamente il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.500,00, per un totale di € 2.188,68, già accertato ed incassato dall'Ente su invito e formale messa in mora da parte dell'Ufficio Contenzioso;

Considerato che ad avvenuta definizione del giudizio di cui sopra, e quindi ad esaurimento dell'attività professionale svolta dall'Avv. incaricato a favore del Comune di Oria, lo stesso ha azionato il suo diritto alla percezione dei relativi compensi professionali;

Che detti compensi sono stati calcolati in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 in complessivi € 11.311,10 (comprensivi di Iva, cap e rimborso spese generali), dai quali va detratta la somma complessiva di € 1.500,00 già percepita dal professionista a titolo di acconto;

Che l'importo totale dovuto a titolo di saldo all'Avv. Pietrantonio Denuzzo è pertanto pari a complessivi € 9.811,00;

Visti e richiamati:

- il Testo unico degli enti locali che definisce puntualmente le regole per l'assunzione di impegni mediante la previsione normativa di cui all'art. 191, in base alla quale gli enti possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione di copertura finanziaria del responsabile del servizio economico finanziario;
- l'art. 22 del D. Lgs. 170/2006 disciplina l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese

prevedendo che, nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione di questa disciplina, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura, fatto salvo il possibile riconoscimento del debito, da parte dell'ente, quale debito fuori bilancio; fattispecie eccezionale, normativamente disciplinata, che si colloca al di fuori del sistema di bilancio, autorizzatorio e finanziario;

- il punto n. 108 del principio contabile n. 2 del 18.11.2008 nel quale si legge che *in occasione di contratti di prestazione d'opera intellettuale l'Ente deve determinare compiutamente, anche in fasi successive temporalmente, l'ammontare del compenso al fine di evitare la maturazione di oneri a carico del bilancio non coperti dall'impegno di spesa originariamente assunto*
- l'art. 194 del T.U.E.L., che stabilisce *"1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da omissis acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

Che la fattispecie in esame rientra nella casistica di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 267/2000, recante *<<acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza>>*;

Richiamati in materia i principi giurisprudenziali e contabili per cui:

- *<<il riconoscimento degli oneri spettanti ad un legale per l'attività svolta a favore dell'ente rientra nel novero delle acquisizioni di servizi per i quali in astratto può essere attivata legittimamente la procedura prevista dalla lettera e) dell'art. 194 D.lgs 267/2000>>* (cfr. Corte Conti, Lombardia/322/2012/PRSE dell'11 luglio 2012; /441/2012/PAR del 23 ottobre 2012
- *<<Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un procedimento comunque dovuto, come si desume dall'art. 194 del t.u. approvato con d.lg. 267 del 2000, il cui esito non è peraltro vincolato e al quale l'amministrazione non può pertanto sottrarsi attraverso una semplice e immotivata comunicazione di un qualunque ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc, la cui proposta va formulata al responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l'eventuale, effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui>>* (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 4.8.2014, n. 4143);
- *<<La deliberazione di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio adottata ai sensi dell'art. 194 d.lg. n. 267 del 2000, costituisce provvedimento che consente lo svolgimento dell'attività gestionale, di competenza degli uffici, volta alla definizione del rapporto - nella normalità dei casi - irregolarmente (sotto il profilo contabile) sorto, e ciò mediante l'assunzione dell'impegno di spesa, la liquidazione della stessa e la conseguente emissione del mandato di pagamento; nelle ipotesi in cui l'amministrazione è tenuta a pagare prestazioni il cui affidamento non è corredato dall'assunzione del necessario impegno di spesa, il preliminare riconoscimento della legittimità del debito è quindi adempimento strumentale alla complessiva regolarizzazione della spesa, con particolare riferimento agli aspetti legati alle previsioni del bilancio annuale di competenza (o pluriennale, se necessario)>>* -(cfr. TAR Genova, 5.2.2014, n. 187);

- <<il formale conferimento della procura alla lite ed il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano anche il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico -il sindaco-, determinatosi in merito secondo conforme Deliberazione dell'organo collegiale -giunta municipale- preposto allo scopo>> (cft. T.A.R. sez. II Lecce , Puglia, 14/10/2014, n. 2500; Cass. 16.6.2006 n. 13963; Cass. 5.5.2004 n. 8500).

Che, nel caso in esame, l'impegno assunto con l'affidamento dell'incarico risulta insufficiente e necessita di integrazione;

Vista la giurisprudenza della Corte dei Conti (*ex plurimis*, C. Conti Emilia Romagna n. 311/12/PAR e 256/2013/PAR; Lombardia n. 322/2012; Campania n. 9/2007; Sardegna 2/2007), in cui si evidenzia che il maggior onere che l'ente locale deve sostenere per il pagamento a saldo delle parcelle di avvocati esterni, non costituisce una fattispecie di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. E), del D. Lgs n. 267/2000 qualora essendoci la capienza del capitolo di bilancio relativo al pagamento delle spese legali, possa essere disposta una integrazione dell'originario atto di impegno registrato nel momento del conferimento dell'incarico professionale (ipotesi esclusa laddove vi sia –come nel caso in esame- un rilevante scostamento tra impegno assunto e impegno conclusivamente necessario)

Dato atto della mancanza di un contratto scritto intercorrente tra le parti ne di una specifica pattuizione delle condizioni economiche dell'incarico conferito con la citata determinazione del Responsabile del Servizio;

Che con riguardo al tema concernente l'assenza della 'forma scritta', un'autorevole pronuncia del **T.A.R. sez. II Lecce , Puglia, 14/10/2014, n. 2500** osserva che <<il formale conferimento della procura alla lite ed il concreto esercizio della rappresentanza processuale della parte configurano anche il perfezionamento in forma scritta del sottostante contratto di patrocinio nell'ipotesi in cui parte conferente sia l'organo rappresentativo di un ente pubblico.

La procura alla lite, infatti, quale negozio unilaterale di conferimento della rappresentanza in giudizio, si distingue sì dal contratto di patrocinio, negozio bilaterale, con il quale viene conferito l'incarico al professionista, ma, quando la stessa, conferita per iscritto dal cliente, ai sensi dell'art. 83 c.p.c., è accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale tramite atto difensivo sottoscritto, può configurare il contratto di patrocinio tra ente pubblico e professionista, soddisfacendone anche il requisito della forma scritta ad substantiam, perché del contratto di patrocinio con la pubblica Amministrazione sono presenti tutti i requisiti necessari:dall'incontro di volontà tra ente pubblico e difensore alla funzione economico-sociale (causa) del negozio, all'oggetto e alla forma scritta, requisito proprio di tutti i contratti stipulati dalla P.A;

Che – per ciò che attiene invece alla congruità del compenso richiesto - la valutazione dello stesso va effettuata considerando la gerarchia delle fonti di riferimento indicate in linea generale dall'art. 2225 c.c (pattuizione delle parti, tariffe professionali o usi, valutazione del giudice);

Che, nel caso che ci occupa, può essere assunto come parametro di riferimento il D.M. 55/2014 regolante i parametri per la liquidazione giudiziale;

Considerato conclusivamente ai fini dell'applicazione dell'art. 194, comma 1, lett. e), che risultano accertati i presupposti dell'effettiva prestazione di difesa giudiziale resa a favore dell'Ente e comprovate

ex actis l'utilità e l'arricchimento per l'Ente, mentre la somma da riconoscersi per adeguare l'impegno originario residuo (€ 5.000,00 – € 1.500,00 = € 3.500,00) è complessivamente è di **€ 6.311,00**

Ritenuto procedere al pagamento delle spettanze in favore dell'Avvocato al fine di evitare ogni azione esecutiva di quanto dovuto, ormai inevitabile, con aggravio di spese a carico del bilancio comunale, nonché il maturare di interessi moratori sul credito vantato

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 194, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che sono stati previamente acquisiti i pareri espressi del responsabile del servizio aa.gg./contenzioso e del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere dei Revisori dei Conti acquisito in atti;

Riconosciuta la competenza dell'organo consigliare

SI PROPONE LA SEGUENTE

DELIBERA

- 1) **Di prendere atto** di quanto in premessa visto, richiamato ed illustrato, quale parte integrante nonché motivazione del presente atto;
- 2) **Di riconoscere** quale debito fuori bilancio la somma complessiva di **€ 6.311,00** necessaria per procedere all'adeguamento dell'impegno già assunto con **Determinazione n. 572 r.g. del 14.07.2011** ed al successivo pagamento delle competenze professionali dell'avv. Pietrantonio Denuzzo del foro di Brindisi in relazione all'attività defensionale prestata a favore dell'Ente nella controversia amministrativa in premessa indicata;
- 3) **Di finanziare** l'importo complessivo del debito fuori bilancio con imputazione della spesa sul cap. 1000 del bilancio corrente, esercizio 2017;
- 4) **Di dare atto** che si è provveduto a dare copertura finanziaria con apposita variazione di bilancio di cui alla deliberazione di salvaguardia degli equilibri;
- 5) **Di demandare** all'Ufficio Contenzioso i consequenziali atti finalizzati al pagamento del dovuto al professionista;
- 6) **Di trasmettere** per il tramite della segreteria comunale, copia del presente atto alla Procura contabile della Corte dei conti a norma dell'art. 23 legge n. 289/02

Presenti: n. 10 -votanti n. 10 -assenti: n. 7
voti favorevoli: n. 10
voti contrari: //
astenuti: //

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS.VO. N. 267/2000

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica.
Oria, li 21/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dr.ssa Loredana D'ELIA

Parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile.
Oria, li 21/07/2017

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott.ssa Angelica Sabba

Visto di conformità, ai sensi dell'art. 97, comma 2° del D.L.vo 18/08/2000 n. 267.

Oria, lì 20/07/2017

Il Segretario Generale

F.to Dott. Rosario Cuzzolini

COPIA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Glauco Caniglia

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Rosario Cuzzolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1231

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza 03/08/2017

Oria, lì 03/08/2017

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Loredana D'Elia

La presente deliberazione è ESECUTIVA il 28/07/2017

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 4 D.lgs 267/200)

Oria, lì 28/07/2017

SEGRETARIO GENERALE
Dott. Rosario Cuzzolini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Oria

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Oria, lì 03/08/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
